

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2961

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INNOCENTI, PIZZINATO, GHEZZI, LARIZZA, REBECCHI,
SANNA, CAMOIRANO ANDRIOLLO**

Soppressione del blocco delle pensioni di anzianità, nuove norme in materia di indicizzazione delle pensioni e modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di età pensionabile, di requisiti minimi contributivi e di integrazione al trattamento minimo

Presentata il 22 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei mesi scorsi sono stati emanati provvedimenti in materia di politica sociale, sanitaria e previdenziale, che hanno inciso profondamente sul grado di tutela offerto al cittadino dal nostro ordinamento e dal nostro stato sociale.

In particolar modo, il Governo Amato ha, nel corso del 1992, adottato misure per la sospensione delle pensioni di anzianità, peraltro in maniera progressiva e scaglionata, ed ha emanato decreti legislativi che contribuiscono a limitare fortemente le prestazioni previdenziali.

Intendiamo riferirci soprattutto al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dà efficacia e regolamentazione ad

alcune delle disposizioni in materia pensionistica previste dell'articolo 3 della legge 30 ottobre 1992, n. 421.

Questo decreto legislativo, fortemente osteggiato dalle forze politiche dell'opposizione e dalle organizzazioni sindacali, ha posto in essere interventi che riducono in maniera incisiva il livello di tutela previdenziale presente nel nostro ordinamento, pur non realizzando né una effettiva ed omogenea regolamentazione del sistema, né un forte recupero sul piano finanziario.

Questi provvedimenti sono invece riusciti a rendere ancora più grave la rottura della solidarietà tra i lavoratori e ad acuire quel disagio sociale che si pone

tra gli elementi determinanti della crisi che attraversa il nostro Paese.

Il decreto legislativo n. 503 del 1992, contiene infatti, tra l'altro, anche disposizioni lesive di diritti e limitative del grado di tutela offerto alle categorie più deboli, per esempio alle donne lavoratrici.

Per questi motivi riteniamo che la necessità di realizzare un efficace, radicale riordino del sistema previdenziale non possa prescindere dal recupero di alcuni istituti e di regole fondamentali che il decreto legislativo n. 503 del 1992 ha contribuito a ridurre fortemente.

Con questa proposta di legge intendiamo innanzitutto garantire, a partire dal 1° gennaio 1994, l'accesso alle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al pensionamento anticipato.

La presente proposta di legge, pertanto, abroga i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

L'articolo 2 introduce una nuova norma in materia di perequazione automatica delle pensioni, attraverso un adeguamento con cadenza annuale determinato sulla base del tasso medio di inflazione relativo all'anno precedente. È quindi abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

L'articolo 3 ristabilisce a quindici anni dalla data iniziale di assicurazione e con quindici anni di effettiva contribuzione, il requisito assicurativo e contributivo per il pensionamento di vecchiaia.

Sono quindi abrogati la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Con l'articolo 4, infine, viene reintrodotta il diritto soggettivo all'integrazione al trattamento minimo facendo conseguentemente venir meno il limite reddituale introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

In via di interpretazione si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni derivanti da una anzianità contributiva pari o superiore a 781 contributi settimanali si applicano le normative previste per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

Questa proposta di legge persegue l'obiettivo del riordinamento e della riforma del sistema previdenziale, senza con questo, tuttavia, ridurre drasticamente od eliminare le minime garanzie offerte dal sistema stesso ai lavoratori più deboli ed in particolare alle donne, titolari in gran parte di pensioni di vecchiaia o integrate al trattamento minimo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Trattamenti pensionistici di anzianità).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1994, è consentito l'accesso alle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, nonché al pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo, ovvero per il pensionamento di anzianità, previsto da forme di previdenza che contemplano requisiti di anzianità inferiori a trentacinque anni.

2. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono abrogati.

ART. 2.

(Perequazione automatica delle pensioni).

1. I titolari di pensioni previdenziali e assistenziali hanno diritto, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ad un adeguamento con cadenza annuale del trattamento loro spettante.

2. L'importo dell'adeguamento di cui al comma 1 è determinato sulla base del tasso medio di inflazione relativo all'anno precedente.

3. Ulteriori aumenti sono stabiliti con la legge finanziaria in relazione all'incremento del prodotto interno lordo riscontrato nell'anno precedente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Negli anni successivi al primo di applicazione della presente legge gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 si

intendono aumentati, al fine dei nuovi adeguamenti pensionistici, del valore già maturato della medesima voce.

5. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 503, è abrogato.

ART. 3.

(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia).

1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi nonché nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno quindici anni di contribuzione, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi più elevati, previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, si applica l'articolo 7, commi 9, 10, 11, 12-*bis* e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. Nei confronti degli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva, si applica il comma 9 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

4. Per i lavoratori dello spettacolo restano fermi i requisiti assicurativi e contributivi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono abrogati.

ART. 4.

(Trattamento minimo delle pensioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni derivanti da una anzianità contributiva pari o superiore a settecentottantuno contributi settimanali, si applicano le norme previste per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dai limiti reddituali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. La lettera s) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e i commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono abrogati.

